CORTE DI CASSAZIONE – 5° SEZIONE CIVILE

SENTENZA 28-01-2010 N° 1848

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - centri commerciali integrati - soggetto passivo - individuazione

Svolgimento del processo

Il Comune di Napoli notificava alla Sigma Resthotel s.r.l. avviso di accertamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1998/2002 relativamente ai locali adibiti a ristorante compreso nel plesso "Terme di Agnano". La società impugnò l'avviso sostenendo di non essere tenuta al pagamento perché l'imposta era a carico della società "Terme di Agnano", che la pagava quale proprietaria sull'intero complesso termale nel quale il ristorante era compreso. La CTP accolse il ricorso e la CTR respinse l'appello del Comune di Napoli, che ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con due motivi. La Resthotel s.r.l. non si è difesa.

Motivi della decisione

La CTR ha osservato che "la attività di ristorazione svolta all' interno del plesso immobiliare "Terme di Agnano", di proprietà della "Terme di Agnano s.p.a., costituiva una attività accessoria rispetto a quella principale rappresentata dalla erogazione di servizi sanitari, e che venne comunque svolta da tale società fino alla stipula del contratto di fitto con la società Sigma Resthotcl s.r.1.. Conseguentemente la società Terme di Agnano s.p.s. non solo era regolarmente iscritta nei ruoli del Comune di Napoli ai fini del pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per l'intero plesso immobiliare, ma per tutti gli anni in questione, dal 1998 al 2002, provvide anche al regolare pagamento della stessa di seguito alle cartelle esattoriali emesse a tate titolo salva rivalsa nei confronto della s.r.l. Sigma Resthotel per la quota di rispettiva competenza. ... Solo in data 22-10-2002 il Comune procedeva ad una verifica della superficie utilizzata

Ritiene pertanto il Collegio che la rivalsa del Comune andava indirizzata alla s.p.a. Terme di Agnano quale responsabile esclusivo per il pagamento del tributo compreso l'immobile a destinazione ristorazione, società che avrebbe dovuto conseguentemente integrare tutti i precedenti versamenti. Nel caso in specie infatti è legittimo riportarsi a quanto previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 istitutivo dell'imposta, che al comma 3 prevede che nel caso di godimento di beni in multiproprietà o di strutture commerciali integrate è il soggetto o la società che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile in via esclusiva del versamento.

Col ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del Dl Lgs. 507/93 nonché vizio di motivazione su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5. Si osserva che il terzo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/93 configura, a carico del soggetto che gestisce i servizi comuni di centri commerciali integrati, una responsabilità, per il versamento della tassa dovuta per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori che si aggiunge, ma non sostituisce la responsabilità di questi ultimi. Nella specie mancava comunque ogni rapporto di funzionalità e complementarietà tra le attività di ristorazione svolta dalla contribuente e quella di gestione dei servizi sanitari della Terme di Agnano s.p.a., e la affermazione contenuta nella sentenza che la attività svolta dalla Sigma Resthotel fosse accessoria a quella principale della s.p.a. Terme di Agnano era affatto apodittica, non avendo la CTR indicato alcun elemento di fatto a sostegno della conclusione.

Il primo motivo è fondato. A norma del primo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 "la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali". Il terzo comma dell'articolo non deroga al principio della titolarità passiva del tributo, ma aggiunge, per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, alla principale responsabilità di chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, quella solidale di chi gestisce i servizi comuni del complesso immobiliare. Oltreché dal tenore letterale della disposizione (che contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" a colui che ne "è responsabile") ciò risulta dall'inciso, che completa la disposizione, "fermo restando nei confronti di questi ultimi (singoli occupanti o detentori) gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo"; ed era reso palese dal quarto comma, ora soppresso, dello stesso articolo 63, che faceva "obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato". Allo scopo evidente di consentire al Comune di perseguire il debitore principale del tributo.

La sentenza impugnata procede dunque da una interpretazione di legge erronea e va annullata. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. col rigetto del ricorso introduttivo della lite. L'esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - rigetta l'originario ricorso introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2009.